

Deliberazione n. **5**/2018/VSG

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Giovanni Coppola	Presidente di Sezione
Rossella Cassaneti	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Rossella Bocci	Consigliere
Francesco Sucameli	I Referendario
Raffaella Miranda	I Referendario
Carla Serbassi	I Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018

VERIFICHE IN TEMA DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui "La Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dagli stessi partecipati a qualsiasi titolo";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il protocollo di intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della corte dei conti e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA la deliberazione n. 35/2017/INPR con la quale questa Sezione ha adottato il programma di controllo per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. 175/2016;.

VISTA l'ordinanza presidenziale n. /2018 di convocazione della Sezione per la camera di consiglio del 10 gennaio 2018;

UDITO il relatore I Referendario Carla Serbassi;

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito delle disposizioni dirette, a partire dalla legge di stabilità 2015, alle amministrazioni titolari di partecipazioni societarie, l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", prescrive rinnovati e stringenti adempimenti, stabilendo che, in vista di una effettiva razionalizzazione delle partecipazioni societarie, le pubbliche amministrazioni devono effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando tra le stesse quelle che devono essere alienate e quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del summenzionato testo unico; "tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall' art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016" (Cfr. Del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

La disposizione dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, al comma 2, precisa che per gli enti già incisi dalla disciplina recata dall'art. 1, commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612.

Al comma 1 della stessa disposizione sono, invece previsti precisi obblighi di comunicazione secondo cui l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 e messo a disposizione della competente Sezione della Corte dei conti, oltre che della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, cui l'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica.

Analogamente il successivo comma 3 prevede che ai medesimi soggetti debba essere inviato il provvedimento di ricognizione.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle Autonomie – con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 – ha ritenuto quindi necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti “che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”.

In tal senso, la Sezione delle Autonomie, ha rimarcato la centralità della revisione straordinaria nell’ambito delle misure indirizzate alle amministrazioni titolari delle partecipazioni, rappresentando che: “il rapporto con la precedente rilevazione – effettuata avendo riguardo ai criteri fissati dall’art. 1, commi 611 e ss. della Legge di stabilità 2015 – se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro impone un raccordo con le preesistenti disposizioni”.

In particolare, nel considerare le risultanze del monitoraggio svolto in ordine ai piani di razionalizzazione, adottati dagli enti territoriali, ai sensi della succitata legge di stabilità 2015, rivelatisi non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore (cfr. Del. n. 27/SEZAUT/2016/FRG avente ad oggetto relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali) – la Sezione delle Autonomie ha sottolineato “l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni...”.

Sotto il profilo procedurale, la Sezione delle Autonomie, nel richiamare le modalità con cui effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione - secondo cui “in applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del tesoro” - ha segnalato che: “la comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo”.

Ciò posto, questa Sezione regionale di controllo, nelle more di più approfonditi controlli in ordine agli esiti dell’operazione di revisione straordinaria di cui trattasi, ha ritenuto di svolgere un primo monitoraggio volto a verificare il grado di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Dai dati in possesso di questa Sezione risulta che **trentacinque** Comuni della provincia di Avellino non hanno curato la trasmissione alla Sezione regionale di controllo del piano straordinario di revisione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, tra cui: **Aquilonia, Avella, Baiano, Bonito, Cairano, Calabritto, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castelfranci, Chianche, Domicella, Gesualdo, Lauro, Luogosano, Manocalzati, Montemiletto, Monteverde, Quadrelle, Quindici, San Michele di Serino, San Nicola**

Baronia, Santa Paolina, Sant' Angelo all' Esca, Santo Stefano del Sole, Scampitella, Sirignano, Solofra, Sperone, Sturno, Taurasi, Trevico, Tufo, Vallata, Volturara Irpina.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Campania

RILEVA

Che non risulta pervenuta a questa Sezione il piano straordinario di revisione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dai **trentacinque** enti nominativamente sopra elencati.

INVITA

I Comuni in epigrafe a provvedere alla trasmissione degli esiti della revisione straordinaria effettuata ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 ovvero ad attestare l'assenza di partecipazioni.

DISPONE


Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione dei rispettivi **trentacinque** Comuni.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet di ciascuna rispettiva Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Napoli nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2018.


Il Relatore

Carla Serbassi



Il Presidente

Giovanni Coppola



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Maurò Grimaldi

